



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 60 DEL 23 Ottobre 2006**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Titolo I I principi**

#### **Art. 1 - Profili istituzionali**

1. Il Comune di Busto Garolfo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Busto Garolfo condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15.10.98 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Nelle fiere, sagre ed altre manifestazioni organizzate, patrocinata o finanziate dal Comune non è consentito l'utilizzo di animali, fatta eccezione per i casi in cui l'utilizzo di animali sia ricondotto all'interno di iniziative aventi finalità didattiche, di promozione della corretta convivenza tra uomo e animali o relative all'attività agricola e zootecnica.
6. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione) ed alla legge regionale 20 luglio 2006, n.16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione), promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
7. Al Servizio Ecologia e al Corpo di Polizia Locale del Comune, è attribuita la gestione della disciplina dettata dal presente regolamento.

#### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché siano promossi nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

#### **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

## **Titolo II**

### **Definizioni ed ambito di applicazione**

#### **Art. 4 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non altrimenti specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

#### **Art. 5 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8, 9 trovano comunque applicazione nei confronti di qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 4.

#### **Art. 6 - Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- ?? a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- ?? b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
- ?? c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- ?? d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- ?? e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## **Titolo III**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 7 - Detenzione di animali**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art.3 della legge regionale 20 luglio 2006, n.16, il proprietario o chi detiene a qualsiasi titolo un animale è tenuto a sottoporlo a visita veterinaria ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo renda necessario.

2. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia deve essere:
  - a) adeguata alle dimensioni dell'animale;
  - b) sufficientemente coibentata;
  - c) avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli;
  - d) chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra deve essere disposta un'adeguata e idonea schermatura;
  - e) protetta dall'umidità, posta in luoghi non soggetti a ristagni d'acqua e comunque salubri.
  
3. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

#### **Art. 8 - Maltrattamento di animali**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art.3 della legge regionale 20 luglio 2006, n.16, è fatto divieto di:

- a) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- c) tenere animali in terrazze o balconi, senza idonea protezione e in mancanza di adeguati spazi di movimento, per più di otto ore giornaliere. In questi casi, l'animale dovrà avere costantemente acqua da bere;
- d) isolare animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, salvo che le stesse rimesse o cantine siano luminose, aerate e le superfici siano lavabili e disinfettabili;
- e) tenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e conigli;
- f) addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- g) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente;
- h) vendere animali colorati artificialmente;
- i) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani o bagagliai delle auto e comunque in contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione o che non assicurino sufficiente protezione dell'animale;
- j) condurre animali al guinzaglio in bicicletta o con altro mezzo di locomozione.

### **Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle leggi sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento di nidi di uccelli e di tane di animali.
4. L'eventuale distruzione di nidi di rondine o di pipistrello e di tane di animali nel corso di lavori di demolizione o manutenzione edilizia comporta l'obbligo, a carico del proprietario, di rimpiazzare i nidi e le tane naturali con nidi artificiali.

### **Art. 10 - Abbandono di animali**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art.3 della LR 20 luglio 2006, n.16, è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art. 11 - Avvelenamento di animali**

1. È vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose può segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza e ai medici veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale, al Servizio Ecologia e al Corpo di Polizia Locale.
3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza nel caso vi sia un reale pericolo per la collettività. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Nel caso non vi sia un reale pericolo per la collettività, le eventuali analisi per l'individuazione del tipo di veleno risultano a carico dell'interessato richiedente che potrà fare riferimento al laboratorio dell'ex PMIP o altro laboratorio accollandosene le spese.

### **Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica**

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il competente ufficio comunale individua i tratti di strada comunali e provinciali nei quali adottare adeguati sistemi di protezione degli animali.

2. Nei successivi 90 giorni, il Comune, in accordo con la Provincia per i tratti delle strade provinciali, installa sui tratti individuati apposita segnaletica di pericolo e definisce, ove necessario, nuovi limiti di velocità.
3. Nei casi in cui non sia possibile intervenire ai sensi del comma 2° o quando ciò sia necessario in ragione della o delle specie di animali da proteggere, il Comune, in accordo con la Provincia per i tratti delle strade provinciali, dispone l'installazione di appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

### **Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Busto Garolfo, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

### **Art. 14 - Esposizione di animali**

1. Fatte salve le norme tecniche definite dalla regione ai sensi dell'art.3 comma 10° della legge regionale 20 luglio 2006, n.16, gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, devono essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
2. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 28, comma 1°, del presente regolamento.
3. Le attività commerciali occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di quattro ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 28, comma 1°, relativo alle dimensioni delle gabbie.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. È fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

## **Titolo IV Cani**

### **Art. 15 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Il detentore di un cane è tenuto ad assicurare allo stesso, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.

### **Art. 16 - Divieto di detenzione a catena**

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori a quattro ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

### **Art. 17 - Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

### **Art. 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
4. In ogni caso è fatto obbligo l'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia in zone affollate.

### **Art. 19 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

### **Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio comunale, con eccezione di quelli per cui è previsto il divieto ai sensi delle norme vigenti.
2. Chi conduce un animale in un esercizio pubblico è tenuto ad utilizzare il guinzaglio e la museruola, avendo inoltre cura di evitare che l'animale sporchi e che crei disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti specifici necessari.
3. È facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno ovvero dotarsi di soluzioni alternative predisponendo appositi ed adeguati strumenti o ambienti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno degli esercizi medesimi.

### **Art. 21 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

## **Titolo V Gatti**

### **Art. 22 - Definizione dei termini usati nel presente Titolo**

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

- a) per "gatto libero" un animale che vive in libertà, di solito in colonie;
- b) per "colonia felina" un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

### **Art. 23 - Proprietà dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.

### **Art. 24 - Cura delle colonie feline**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini o delle associazioni che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale.
2. Alle persone che hanno cura delle colonie feline, appositamente individuate dal Comune è consentito l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.



3. L'accesso in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

#### **Art. 25 - Colonie feline**

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini.
2. Con provvedimento della Giunta comunale sono dettate le disposizioni per l'esecuzione del censimento e per il suo aggiornamento periodico.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e le associazioni di volontariato e comunque previa comunicazione al competente ufficio comunale.

#### **Art. 26 - Alimentazione dei gatti**

1. Le persone o associazioni che hanno cura delle colonie di gatti, previa autorizzazione comunale, possono rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di esuberi alimentari (quello sigillato e non utilizzato) da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1° sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

### **TITOLO VI Volatili**

#### **Art. 27 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Le gabbie utilizzate per la detenzione di volatili non devono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti. In caso di esposizione notturna a fonti di luminose artificiali, le gabbie devono essere dotate di adeguate schermature.

#### **Art. 28 - Dimensioni delle gabbie**

1. Le gabbie devono possedere le seguenti dimensioni minime:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le gabbie utilizzate per il trasporto di volatili.

## **Titolo VII Animali acquatici**

### **Art. 29 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 30 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **Titolo VIII Istituzione dell'osservatorio per la tutela degli animali**

### **Art. 31 - Istituzione dell'osservatorio**

1. E' istituito l'osservatorio comunale per la tutela degli animali.

2. L'Osservatorio è composto da:

- l'Assessore alle Tematiche Ambientali, con funzioni di presidente;
- l'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione;
- un componente per ogni associazione di protezione dell'ambiente avente sede od operante sul territorio comunale;
- due componenti in rappresentanza delle associazioni autorizzate dal comune alla cura delle colonie feline;
- un veterinario designato dall'ordine professionale o dalla associazione di categoria;
- un esperto in materia di tutela ambientale individuato dalla Commissione edilizia comunale;
- un rappresentante designato dalle associazioni rappresentative degli operatori commerciali avente sede od operante sul territorio comunale;
- un rappresentante designato dalle associazioni rappresentative degli operatori agricoli avente sede od operante sul territorio comunale.

### **Art. 32 - Compiti dell'Osservatorio**

1. L'Osservatorio esprime pareri e proposte sui provvedimenti comunali relativi alla applicazione del presente regolamento e su ogni atto che intervenga, anche parzialmente o indirettamente, sulla materia della tutela degli animali.
2. La convocazione dell'Osservatorio è disposta dal suo presidente a seguito di richiesta di un membro dello stesso e/o per le finalità di cui al comma 1.

## **Titolo IX Disposizioni finali**

### **Art. 33- Sanzioni**

**1.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative previste dalle leggi dello Stato e della regione nonché dal Regolamento di Polizia Locale, la violazione delle norme del presente regolamento è soggetta alla applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7,8, 9, 10, 11, comma 1°,14, commi 1°,2° e 3°,16, 18, commi 2°,3° e 4°, 20, comma 2°, 21,25, comma 3°, 26 comma 2°, 36, comma 2° si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 ad euro 500;

b) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, comma 2°, 28, comma 1°, e 30,comma 2°, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 15,00 ad Euro 150,00;

c)per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 13,commi 2°, 3° e 4°, 14,comma 5°, 15,17 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 ad Euro 200,00;

d) per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 37, comm1 4°, 5° e 9°, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 25,00 ad euro 250,00.

### **Art. 34 - Vigilanza**

- 1.** Fatte salve le disposizioni in materia di vigilanza da parte di altre amministrazioni, il Corpo di Polizia Locale è incaricato di far rispettare il presente regolamento, avvalendosi eventualmente del Servizio Ecologia.

### **Art. 35 – Inumazione e tumulazione di animali**

- 1.** Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento ne gli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali da compagnia in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani e ad altri animali, ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Asl competente per territorio.
- 2.** È consentita la tumulazione di animali d'affezione, in aree preventivamente autorizzate dal Comune e secondo le indicazioni dell'ASL e dell'ARPA, ai sensi dell'art.9 comma 7° della L.R. 18 novembre 2003 n.22.
- 3.** A tal fine la Giunta comunale fissa i criteri per l'individuazione delle aree e per il rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 36 - Contenimento e riduzione delle popolazioni di animali in ambiente urbano**

- 1.** La Giunta comunale, con proprio atto, individua le popolazioni di animali diversi da quelli di affezione, per le quali, per motivi di igiene e sanità pubblica, possono essere autorizzati interventi di contenimento della crescita o di riduzione.
- 2.** Gli interventi di cui al comma 1° sono soggetti a preventiva autorizzazione comunale.

### **Art. 37 – Interventi per favorire la presenza di animali selvatici in ambiente urbano**

1. Ogni intervento edilizio su edifici esistenti o su terreni non edificati deve comportare, a carico del soggetto titolare dell'intervento, l'adozione di accorgimenti e cautele rivolte a favorire la permanenza o la presenza di animali selvatici in ambiente urbano diversi da quelli di cui all'art.36.
2. La disciplina tecnica è dettata dal regolamento edilizio comunale.
3. La progettazione di opere o lavori pubblici sul territorio comunale deve essere corredata dalla documentazione attestante l'adozione degli accorgimenti e delle cautele necessarie per favorire la permanenza o la presenza di animali selvatici in ambiente urbano diversi da quelli di cui all'art.36.
4. Chi organizza manifestazioni o altre iniziative ricreative in ambiente naturale o extraurbano è tenuto a comunicare al competente Servizio Ecologia le cautele che intende adottare per ridurre o evitare disturbo o nocimento alla fauna selvatica.
5. Al fine di non favorire forme di approvvigionamento per animali non bisognosi di cibo, è vietato distribuire a terra sostanze destinate alla alimentazione degli animali.
6. La fornitura di cibo agli animali selvatici in ambiente urbano può avvenire con il solo impiego di mangiatoie, di norma, nel periodo da dicembre a febbraio.
7. Il Comune favorisce l'installazione di mangiatoie e di nidi artificiali, impartendo le necessarie istruzioni e promuovendo appositi incontri formativi. A tal fine il Comune può incaricare una o più associazioni di volontariato di curare l'installazione, la manutenzione e la rimozione di mangiatoie e nidi artificiali nelle aree pubbliche.
8. I nidi artificiali, una volta installati, possono essere rimossi o sottoposti ad interventi di manutenzione solo nei mesi di settembre e ottobre.
9. L'osservazione di animali selvatici e la cine-fotografia naturalistica, condotte singolarmente o in gruppo nel territorio comunale, devono essere svolte in modo da non comportare disturbo o nocimento alla fauna, in particolare nel periodo della riproduzione.

## SOMMARIO

Art. 1 - Profili istituzionali.....	2
Art. 2 - Valori etici e culturali .....	2
Art. 3 - Competenze del Sindaco .....	2
Art. 4 - Definizioni .....	3
Art. 5 - Ambito di applicazione .....	3
Art. 6 - Esclusioni .....	3
Art. 7 - Detenzione di animali .....	3
Art. 8 - Maltrattamento di animali .....	4
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona .....	5
Art. 10 - Abbandono di animali .....	5
Art. 11 - Avvelenamento di animali .....	5
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.....	5
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.....	6
Art. 14 - Esposizione di animali .....	6
Art. 15 - Attività motoria e rapporti sociali .....	7
Art. 16 - Divieto di detenzione a catena .....	7
Art. 17 - Dimensioni dei recinti.....	7
Art. 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche .....	7
Art. 19 - Aree e percorsi destinati ai cani .....	7
Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici.....	8
Art. 21 - Obbligo di raccolta degli escrementi .....	8
Art. 22 - Definizione dei termini usati nel presente Titolo .....	8
Art. 23 - Proprietà dei gatti liberi.....	8
Art. 24 - Cura delle colonie feline .....	8
Art. 25 - Colonie feline.....	9
Art. 26 - Alimentazione dei gatti .....	9
Art. 27 - Detenzione di volatili .....	9
Art. 28 - Dimensioni delle gabbie .....	9
Art. 29 - Detenzione di specie animali acquatiche .....	10
Art. 30 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....	10
Art. 31 - Istituzione dell'osservatorio .....	10
Art. 32 - Compiti dell'Osservatorio .....	10
Art. 33- Sanzioni.....	11
Art. 34 - Vigilanza .....	11
Art. 35 – Inumazione e tumulazione di animali .....	11
Art. 36 - Contenimento e riduzione delle popolazioni di animali in ambiente urbano .....	11
Art. 37 – Interventi per favorire la presenza di animali selvatici in ambiente urbano .....	11